



TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-

n. 647/2024 r.g.

VERBALE DI UDIENZA

Nella causa promossa da

BALZANO LUCIA ANNA , GRASSO MARIAGIOVANNA, PUGLISI CLAUDIA – con
Avv.ti PREITE ELENA GIOVANNA ANGELA e GIANNINI TOMMASO;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – con il funzionario delegato dott.
ADAMO CASTELNUOVO;

oggi 22/01/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro,
sono comparsi:

per la parte ricorrente l'Avv. PREITE ELENA GIOVANNA;

per la parte resistente, la dr.ssa CATERINA MIGLIORINO e la dr.ssa DESY
COLOMBRITA, munite di delega agli atti.

Quanto a PUGLISI l'Avv. PREITE rileva che il certificato di attestazione di frequentazione
del corso proviene da pubblico ufficiale. Stante l'eccezione avversa sulla formazione della
commissione di esame, che non avrebbe incluso un esperto nominato dal MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, osserva di avere già chiesto via pec informazioni
all'Ente di formazione e comunque fa istanza affinché sia il Tribunale a chiedere informazioni
ex art. 210 c.p.c.

Il Giudice

dato atto

letto l'art. 210 c.p.c.

dispone



che BS SOLUTION S.R.L. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI renda informazioni tramite trasmissione a questo Tribunale di nota scritta sulle seguenti circostanze:

se la Commissione d'esame di cui al certificato del 24.4.2024 conseguito da PUGLISI CLAUDIA (c.f. PGLCLD85D66C351K) avesse il componente esperto designato dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO come previsto dall'art. 18, primo comma, letta) legge 845/1978, in ipotesi affermativa fornendone il nominativo e documentandone i requisiti;

assegna

a BS SOLUTION S.R.L. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI il termine del 20.3.2025 per il deposito delle informazioni richieste.

⇒ Manda la Cancelleria per la notifica del presente verbale a BS SOLUTION S.R.L. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI agli indirizzi che si ricavano dal doc. 9 di parte resistente.

Il Giudice

richiamato quanto statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe a quella in esame, ossia che in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati", tale integrazione non essendo necessaria, invece, "quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione" (v. Cass. nn. 12489/2020, 22162/2023; in senso conforme Corte App. Milano n. 537/2023);



considerato che con le domande in esame le ricorrenti, chiedono l'attribuzione di maggiori punteggi e quindi domandano la riformulazione della graduatoria;

dispone

l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli iscritti nella graduatoria di cui è causa, che verrebbero potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento delle domande attoree; differisce pertanto l'udienza ex art. 420 c.p.c. al **23.4.2025 h. 9,30**, disponendo che la parte ricorrente notifichi ai litisconsorti il ricorso unitamente al presente verbale di udienza nel termine di legge ed avvisando la parte convenuta che, per non incorrere nelle decadenze di legge, ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima di detta udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c..

Il Giudice
Federica Trovò

